

TAR Lecce, Sezione II - Sentenza 21/11/2007 n. 3922
d.lgs 163/06 Articoli 37, 75 - Codici 37.1, 75.1

L'art 37 comma V nulla ha innovato rispetto alla precedente disciplina, ma ha solo esteso l'obbligo della cauzione provvisoria agli appalti di servizio e di fornitura. Infatti sia l'art. 11 del D. Lvo 157/95, sia l'art. 13 della L. 109/94 prevedono la responsabilità solidale delle imprese raggruppate, dovendo tuttavia tale responsabilità essere riferita anche alle situazioni di offerte formulate da associazioni costituende (come tali ammesse alla gara) in relazione all'inadempimento di obblighi assunti come associazioni costituende. In tal senso, se la capogruppo risponde anche per l'inadempimento all'obbligazione unitaria di stipulare il contratto determinato dal fatto di uno degli associandi, è altrettanto vero che l'adempimento di tale obbligazione è garantito dal fideiussore se questi è a conoscenza dell'identità e del ruolo della capogruppo e delle imprese mandanti. Il fideiussore, quindi, per garantire l'adempimento di tutti gli obbligati deve conoscere la loro identità: la conoscenza dell'identità dei garantiti rientra nell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1346 c.c.. Per tale ragione la necessaria indicazione nella polizza dei soggetti facenti parte dell'ATI costituenda è un elemento dell'oggetto del contratto, la cui omissione determina la nullità ex art 1418 II comma cc.